

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Covi ed altri: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
CAPPIELLO (PSI)	4
CONSO, ministro di grazia e giustizia	5
COVI (Repubb.), relatore alla Commissione	2, 5
FABJ RAMOUS (PDS)	4
FILETTI (MSI-DN)	3
PINTO (DC)	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

COVI ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», presentato dai senatori Covi, Gualtieri, Giunta, Maccanico, Ferrara Salute, Garraffa, Dipaola e Stefanelli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Covi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

COVI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame, concernente nuove disposizioni in materia di arbitrato, è stato approvato dalla nostra Commissione il 3 agosto di quest'anno ed è stato successivamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, che lo ha trasmesso, con messaggio al Presidente del Senato, in data 14 dicembre.

Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non intaccano certamente la validità del testo e quindi ritengo possano essere rapidamente approvate dalla nostra Commissione, tenuto conto anche del parere favorevole espresso nella giornata di ieri dalla Commissione affari costituzionali.

La prima sostanziale modifica riguarda l'articolo 12 del disegno di legge. Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione aveva approvato una norma secondo cui gli arbitri, nel caso in cui il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presentasse, potevano richiedere al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'arbitrato di disporre con decreto, una volta accertata la regolare intimazione, l'accompagnamento del testimone dinanzi ad essi.

La Camera dei deputati non ha apprezzato la formulazione adottata dal Senato e ne ha proposta una più generica, secondo cui: «Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono». La prima parte di tale norma non ha evidentemente carattere innovativo, mentre la possibilità di assumere il teste al suo domicilio con il suo consenso, nulla aggiunge a quello che già oggi può essere attuato in linea di prassi civile.

Invece la possibilità di assumere la deposizione del testimone per iscritto è stata mantenuta ed è certamente opportuna (lo dimostra la

legislazione francese). In sostanza si deve tenere presente che la norma varata dal Senato affrontava una questione sulla quale vi erano state resistenze da parte degli uffici ministeriali, sicchè la formulazione adottata dalla Camera dei deputati deve considerarsi sostanzialmente un compromesso, che malgrado sia poco soddisfacente, conviene comunque accettare.

La Camera dei deputati ha poi introdotto una modificazione all'articolo 16, laddove ha soppresso la norma approvata dal Senato che consentiva agli arbitri di deliberare anche riuniti in conferenza videotelefonica. Tale norma rappresentava un'innovazione avveniristica che la Camera ha ritenuto di accettare soltanto nel caso dell'arbitrato internazionale. In questo vi è una certa logica: si presume che il collegio arbitrale internazionale possa essere composto di più arbitri che risiedono in località molto distanti, mentre ciò normalmente non avviene per l'arbitrato nazionale, ancorchè possa accadere che anche un arbitrato nazionale sia composto di arbitri non tutti residenti nel territorio italiano (ricordo che il requisito della cittadinanza italiana per gli arbitri è stato abolito dalla riforma del 1983). In sintesi, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di lasciare identico il comma 1 dell'articolo 823 del codice di procedura civile.

La terza modificazione riguarda l'articolo 24 (*Arbitrato internazionale*) del disegno di legge, e in particolare gli articoli 837 e 838 del codice di procedura civile: in sostanza, viene riconosciuta alle parti la possibilità di adottare una diversa procedura per la deliberazione del lodo; inoltre non si applicano all'arbitrato internazionale le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 830. In questo caso si è trattato di una modificazione opportuna. L'articolo 830 - lo ricordo a me stesso - stabilisce che dopo la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale da parte della Corte d'appello, la stessa procede al giudizio nel merito della controversia. La deroga prevista dalla Camera è dunque opportuna, oltre ad essere sostenuta dai tecnici della materia, in quanto diretta a favorire l'effettuazione di arbitrati internazionali in Italia; si creano condizioni analoghe a quelle di altre grandi sede europee, ove più di sovente si svolgono procedure arbitrali, come per esempio Parigi e Ginevra; si evita il possibile timore delle parti straniere che in caso di dichiarazione di nullità del lodo la controversia possa essere sottoposta al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria italiana. Con questa formulazione invece le parti potranno tornare davanti agli arbitri una volta rescisso il lodo per nullità da parte della Corte d'appello.

Nel complesso le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati appaiono utili, salvo le riserve precedentemente espresse sull'articolo 12, che però ritengo possa essere anch'esso approvato. Per tutte queste ragioni il relatore invita la Commissione ad approvare definitivamente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, le modifiche apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento sembrano condivisibili nella loro totalità, come peraltro ha riferito il senatore Covi, relatore nonchè presentatore del disegno di legge in esame.

Nutro qualche dubbio in ordine alla modifica adottata all'articolo 12, perchè a mio avviso manca una norma che possa costringere il testimone a rendere la sua deposizione. Si tratta di una modalità dell'assunzione della testimonianza, ma dare per scontato l'obbligo della persona che conosce i fatti a deporre è un qualcosa che non mi sembra in realtà emergere dalla disposizione che stiamo per approvare.

Tuttavia, poichè è importante apportare le modifiche suggerite dal disegno di legge e poichè non è il caso di ritardarne ancora l'entrata in vigore, esprimo parere favorevole su tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, anche per quanto mi riguarda le modifiche apportate dalla Camera sembrano tutte positive. Nutro anch'io alcune perplessità sull'articolo 12 del nuovo testo perchè non mi sembra di poter individuare in esso una norma vincolante, ma piuttosto soltanto la possibilità di ascoltare i testi. Comunque ritengo che, avendo bisogno di varare presto una nuova legge, anche se questa norma in particolare non è del tutto soddisfacente dal punto di vista processuale, sia possibile approvare il disegno di legge, così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PINTO. Signor Presidente, voglio anch'io riconoscermi nelle osservazioni di grande puntualità ed intelligenza - come sempre - fatte dal senatore Covi e concordare anche sulle dichiarazioni dei colleghi. In tal senso, il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto. Ogni disegno di legge, in una sua rilettura e ulteriore riflessione, denuncia qualche difetto che può essere - come è avvenuto in questo caso - sostanzialmente corretto. Avrei anch'io qualche perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 12, in quanto mi sembrava molto più precisa quella che avevamo precedentemente approvato noi. Ricordo però l'esigenza di un'immediata applicazione di questa legge così importante e pertanto preannuncio il voto favorevole del Gruppo della DC.

CAPPIELLO. Signor Presidente, anch'io sono sostanzialmente d'accordo con quanto contenuto nella relazione testè svolta dal senatore Covi. Quanto avvenuto rispetto a questo provvedimento conferma che in qualche modo la doppia lettura conserva una sua importanza. Questa è sempre stata la mia posizione anche rispetto alle eventuali ipotesi di riforma. Anzi, addirittura in alcuni casi ne servirebbe anche una terza, perchè ad esempio, sinceramente, sarei poco favorevole all'approvazione della dizione proposta dall'articolo 12 dell'articolo 819-ter del codice di procedura civile, atteso che non può essere applicato comunque in sede di arbitrato quanto è previsto dall'articolo 250 del codice di procedura civile in materia di acquisizione di informazioni dai testimoni.

Tuttavia ritengo, per le considerazioni fatte dal relatore, esprimendo in tal senso anche l'opinione del mio Gruppo (e quindi pronunciando anche una dichiarazione di voto), che sia importante varare questo provvedimento, che può considerarsi un buon testo anche se naturalmente la bontà di una legge si valuta nel momento dell'applicazione. Voglio anche sottolineare che mai come in questa legislatura il Parlamento ha varato tante buone leggi in materie così importanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non mi resta che prendere atto del parere favorevole di tutti coloro che sono intervenuti. Sussiste qualche dubbio rispetto alla nuova formulazione proposta per l'articolo 819-ter, ma ritengo che, nell'economia generale del provvedimento, valga comunque la pena di approvare il testo, così come trasmessoci dalla Camera dei deputati.

CONSO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo voglio esprimere il parere favorevole, nonchè un apprezzamento per la conclusione cui si è pervenuti. Ritengo che il disegno di legge rappresenti un documento molto importante e pertanto da parte governativa non si può che essere lieti del buon esito del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli dall'1 all'11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Assunzione delle testimonianze)

1. Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-ter. - *(Assunzione delle testimonianze)*. - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Requisiti del lodo)

1. Nell'articolo 823 del codice di procedura civile, al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli dal 17 al 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Arbitrato internazionale)

1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO VI. - Dell'arbitrato internazionale

Art. 832. - *(Arbitrato internazionale)*. - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833. - *(Forma della clausola compromissoria)*. - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834. - *(Norme applicabili al merito)*. - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835. - *(Lingua dell'arbitrato)*. - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836. - *(Ricusazione degli arbitri)*. - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837. - (*Deliberazione del lodo*). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 838. - (*Impugnazione*). - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

CAPO VII. - *Dei lodi stranieri*

Art. 839. - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840. - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Prima di procedere al voto, vorrei esprimere al senatore Covi tutto l'apprezzamento per il lavoro che ha svolto e felicitarmi con lui per il provvedimento che stiamo per approvare, che servirà a chiarire molti punti dubbi in materia di arbitrato e a proporre una soluzione nuova, alleggerendo di molto il settore del processo civile.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.